

COMUNE DI CERRO TANARO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (I.U.C.-TA.S.I.) DI CUI ALL'ART.1 COMMI 639 E SS. DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II.

Art. 1

DISCIPLINA DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art.1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si articola in tre tributi tra cui il Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), disciplinato dai successivi commi 669 e ss..

2. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/13- disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Cerro Tanaro , l'imposta Unica Comunale I.U.C. di cui al comma 1 limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.).

Art.2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art.3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E BASE IMPONIBILE

1. Presupposto impositivo della TA.S.I. - disciplinato dall'art.1 comma 669 della L.147/13 e ss.mm.ii.- e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Ai fini TASI le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate dal Comune o ex lege godono dello stesso regime impositivo ed agevolativo.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 675 L.147/13 la base imponibile TA.S.I. corrisponde a quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 D.L.201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11. Trattandosi di coincidenza limitata all'individuazione della sola base imponibile non sono applicabili ai fini TA.S.I. le riduzioni della base imponibile IMU disposte dall'art.13 comma 3 del D.L.201/11.

Art.4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi sono i possessori o detentori di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art.3 di questo Regolamento, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 671 della L.147/13 e ss.mm.ii..

2. la soggettività passiva in caso di locazione finanziaria è disciplinata dall'art.1 comma 672 della L.147/13.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare il soggetto passivo TA.S.I. è individuato dall'art.1 comma 673 L.147/13.

4. Ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/13 nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TA.S.I. nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

5. In caso di pluralità di possessori, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art.1 comma 671 L.147/13, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore effettua – previa presentazione di apposita dichiarazione TA.S.I.- il versamento della TA.S.I. in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo (per la propria quota) alla destinazione dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi (o parziali) versamenti resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

6. In caso di pluralità di detentori uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri condetentori quali coobbligati solidali.

Art.5

ALIQUEUTE

1. Le aliquote del tributo sono disciplinate dall'art.1 commi 676, 677 e 678 della L.147/13 e ss.mm.ii. e sono soggette ad approvazione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della medesima legge. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologie e destinazione d'uso degli immobili.

2. Nella delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il Comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite imposto dall'art.1 comma 640 L.147/13.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 682 lett.b) punto 2 L.147/13 e sulla base dei servizi indivisibili individuati all'art.7 di questo Regolamento, alla delibera di approvazione delle aliquote TA.S.I. sono allegati apposite tabelle relative ai costi analitici dei servizi indivisibili a cui le aliquote TA.S.I. si conformano secondo le previsioni dell'art.1 comma 683 L.147/13.

Art.6

PERTINENZE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota in materia di TA.S.I. per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art.7

ESENZIONI TA.S.I.

1. Sono esenti da TA.S.I. gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art.1 comma 3 del D.L.16/14.

Art.8

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 commi 639, 682 lett.b) n.2 e 683 i servizi indivisibili ai cui costi parametrare le aliquote TA.S.I. sono i seguenti:

- Servizio di manutenzione stradale e del verde pubblico
- Illuminazione pubblica

Art.9

DICHIARAZIONE

1. Secondo quanto disposto dall'art.1 comma 687 L.147/13 ai fini della dichiarazione TA.R.I. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Parallelamente all'IMU occorre quindi presentare dichiarazione TA.S.I. per le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, per gli immobili esenti, per le assegnazioni della casa coniugale in caso di separazione, nelle ipotesi di pensionati in casa di riposo,... ; non occorre dichiarazione in caso di acquisti/vendite (ad eccezione di quelle relative ad immobili storici ed aree fabbricabili), per i cambi di residenza rilevanti ai fini dell'individuazione dell'abitazione principale, in caso di variazione catastale tecnica (es un accorpamento di unità immobiliari).
2. Ai sensi dell'art.1 comma 684 L.147/13 i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione I.U.C.-TA.S.I. entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche solo da uno degli occupanti.
3. In caso di pluralità di possessori o detentori ai fini della semplificazione di cui all'art.4 comma 6 è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso.
4. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TA.S.I.
5. La dichiarazione TA.S.I., ai sensi dell'art.1 comma 685 L.147/13, conserva efficacia anche per le annualità successive, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art.10

VERSAMENTI

1. La TA.S.I. , ai sensi dell'art.1 comma 690, è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo del tributo deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del **16 giugno**, salvo diverse disposizioni di legge
3. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione.

Art. 11

CONTROLLO, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701 L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali.
3. Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

Art. 12

SOGLIE MINIME DI VERSAMENTO E RIMBORSO

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

Art. 13**SANZIONI E INTERESSI**

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come disciplinate nel vigente Regolamento sulle entrate comunali. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento del tributo alla scadenza di cui all'art.10 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.

Art. 14**FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.-T.A.S.I.**

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

Art. 15**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.